

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSICURAZIONE IN ECCESSO

SOCIETÀ:

CONTRAENTE/ASSICURATO: Il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza.

PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle h 24 dell'01.02.2011 alle h. 24 dell'01.02.2012

DURATA DELLA COPERTURA: Dalle h 24 del giorno dell'adesione alle h 24 dell'01.02.2012.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che con effetto dall'01.02.2010 il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato con la Società una Polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, punto II Indennizzo, Art. 3, un massimale di Euro 3.000.000,00 per ciascun Assicurato, la presente polizza opera in eccesso rispetto alla predetta Polizza del C.N.N. elevando tale massimale a seconda dell'opzione indicata nella SCHEDA DI ADESIONE di:

OPZIONE A)

€ 4.500.000,00, portandolo globalmente a € 7.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE B)

€ 7.500.000,00, portandolo globalmente a € 15.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE C)

€ 7.500.000,00, portandolo globalmente a € 22.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE D)

€ 7.500.000,00, portandolo globalmente a € 30.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE E)

€ 10.000.000,00, portandolo globalmente a € 40.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

OPZIONE F)

€ 10.000.000,00, portandolo globalmente a € 50.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

Si precisa che la scelta di ciascuna delle opzioni successive alla A) è subordinata all'adesione a tutte le opzioni che la precedono in ordine alfabetico.

La copertura di ogni opzione della presente Polizza verrà prestata alle seguenti condizioni:

- a) in eccesso al massimale della polizza del C.N.N., ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure;
- b) alle stesse condizioni della predetta polizza del C.N.N. nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto.

ART. 2 – CONDIZIONE DI VALIDITA'

E' condizione essenziale per la validità della garanzia che la polizza del C.N.N. sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente polizza.

ART. 3 – SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa potrà essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento di sinistro da parte dell'Assicurato potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.

ART. 4 – NOTIFICA DI SINISTRO

La notifica di sinistro presentata dall'Assicurato in conformità a quanto previsto dalla polizza del C.N.N. vale anche ai fini della presente polizza.

L'Assicurazione non vale tuttavia per fatti e circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi che siano già noti all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione nonché per quelli già da lui denunciati a precedenti Assicuratori della Responsabilità Civile Professionale o denunciati sulla Polizza del C.N.N. prima dell'inizio della copertura di cui alla presente polizza.

ART. 5 – SPECIFICA DELLA COPERTURA

La presente Polizza è soggetta alle stesse garanzie, esclusioni, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza del C.N.N. a eccezione di quanto previsto alla Sezione Seconda, Capitolo VI - Riparto e Capitolo VII - Coassicurazione e Delega essendo il presente modulo in quota:

-
-

e a eccezione di quanto previsto dal successivo Art. 9.

Eventuali modifiche a tale polizza del C.N.N. dovranno essere accettate preventivamente dalla Società.

Inoltre, a parziale deroga dell'art. 7 lettera b) Sezione Prima della polizza del C.N.N. n. 1771506 in caso di cessazione dell'attività notarile intervenuta nel periodo di assicurazione **per cause diverse dalla cancellazione dal Ruolo per provvedimenti disciplinari**, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell'attività, fermo il resto. E' facoltà dei singoli Notai cessati o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto in polizza. La Società si riserva di valutare la richiesta e di determinare il premio della proroga.

ART. 6 – MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA

Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà ai
a mezzo raccomandata A/R e/o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita
SCHEDA DI ADESIONE.

La garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o
trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario
validamente disposto alle condizioni di cui al successivo art. 7. A riprova di ciò la Società emetterà una
polizza in tre esemplari da sottoscrivere e scambiare tra Notaio e

ART. 7 – PREMIO

Il premio annuo dovuto dall'Assicurato è quello di seguito indicato, comprensivo delle imposte.

OPZIONE A) Massimale € 7.500.000,00 Premio € 900,00

OPZIONE B) Massimale € 15.000.000,00 Premio € 1.200,00 in aumento all'opzione A)

OPZIONE C) Massimale € 22.500.000,00 Premio € 1.100,00 in aumento alle opzioni A), B)

OPZIONE D) Massimale € 30.000.000,00 Premio € 1.000,00 in aumento alle opzioni A), B), C)

OPZIONE E) Massimale € 40.000.000,00 Premio € 800,00 in aumento alle opzioni A), B), C), D)

OPZIONE F) Massimale € 50.000.000,00 Premio € 700,00 in aumento alle opzioni A), B), C), D), E)

Tale premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante:

Bonifico bancario sul conto corrente

	Intestato a:
--	--------------

ART. 8 - CLAUSOLA DI GESTIONE - LEGITTIMAZIONE

Si prende atto che la presente assicurazione viene stipulata dai singoli Notai indicati in polizza che
sottoscriveranno la polizza in seguito alla comunicata adesione con il loro espresso consenso.

Gli Assicurati, per effetto delle adesioni al programma assicurativo integrativo così come pervenute agli
atti, hanno affidato all'intermediario il servizio di assistenza,
consulenza, intermediazione assicurativa e gestione dei sinistri da svolgere in relazione al programma
assicurativo riguardante i moduli assicurativi integrativi alla copertura assicurativa di Rc professionale dei
Notai.

Ciascun assicurato ha, pertanto, conferito all'intermediario

(broker) tutte le facoltà e le prerogative di legge in termini di esercizio dei diritti assicurativi spettanti in
forza dei contratti oggetto di adesione di cui sopra: conseguenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti
dal presente contratto saranno esercitati, anche in via esclusiva, dal broker con il
consenso dell'Assicurato che si intende espressamente prestato anche se non formalmente manifestato.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio a

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, ad eccezione di quelli relativi ai sinistri che sono
regolati nella Sezione III della polizza C.N.N. richiamata all'art. 1, saranno svolti per conto
dell'Assicurato da ed ogni comunicazione data o spedita

dall'Assicurato al suddetto e viceversa sarà considerata come
eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società dichiara di avere affidato la gestione amministrativa della presente polizza -da intendersi per
essa, l'emissione del contratto e il versamento del premio - a

ART. 9 – ESCLUSIONI

La Società non indennizza gli Assicurati per:

- a) perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione, lavorazione, trasformazione, distribuzione, messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione all'asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente o in qualsivoglia sequenza da altra causa;
- b) perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato.

LA SOCIETA'

L'ASSICURATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

- ART. 2 – Condizione di validità
- ART. 3 – Spese sostenute ed ammissione di responsabilità
- ART. 4 – Notifica di sinistro
- ART. 5 – Specifica della copertura
- ART. 6 – Modalità di adesione e decorrenza della copertura
- ART. 9 – Esclusioni

LA SOCIETA'

L'ASSICURATO
